



Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 (come modificato dalla Legge n. 79/2022) - Procedura riservata ai titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010 (testo previgente), in scadenza nell'anno 2025, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, gruppo scientifico disciplinare 10/ITAL-01 Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare ITAL-01/A Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale - Risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 193/2026 (Piano straordinario di reclutamento RTT 2026/2027)

IL RETTORE

- VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la Legge 15.04.2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- VISTO il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 e, in particolare, l'art. 1 comma 2 che dispone l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca per i professori di materie cliniche, ove previste;
- VISTO il Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge n. 246 del 28.11.2005 e s.m.i.";
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare, l'art. 24 che disciplina i contratti di ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT);
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 243/2011 avente ad oggetto "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010";
- VISTO il Decreto Legislativo 29.03.2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei";
- VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- CONSIDERATI i principi della Nuova Carta europea dei ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 novembre 2023, n. 1640;



- VISTO il Decreto Ministeriale n. 456/2023 avente ad oggetto “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240 del 30.12.2010 e la relativa integrazione di cui al Decreto Ministeriale n. 1103 del 30.07.2024;
- VISTO il Decreto Ministeriale 02.05.2024, n. 639 concernente i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21.10.2024, n. 1658 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”;
- VISTO il D.P.C.M. 4 luglio 2025 che ha adeguato, da ultimo, il trattamento economico del personale non contrattualizzato;
- RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Udine;
- RICHIAMATO il Codice etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Udine;
- RICHIAMATO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2002 che ha stabilito un versamento a carico del candidato a parziale ristoro delle spese di segreteria, determinando gli importi;
- RICHIAMATE le Linee guida per lo “Svolgimento delle procedure di reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato in modalità di videoconferenza”, adottate con Decreto Rettorale n. 344 del 11.04.2022;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e, specificamente, l’art. 1, commi 305-309, che autorizza le Università statali all’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track, previo espletamento di procedure riservate ai titolari di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (RTDa) in scadenza negli anni 2025 e 2026;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 marzo 2026, n. 193 relativo al “Piano straordinario di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 2026-2027”, con il quale è stato definito il riparto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2026 per il cofinanziamento di procedure di reclutamento di Ricercatori in tenure track, ex art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010 (RTT) riservate a RTDA ossia ricercatori ex art. 24 comma 3 della medesima legge, nel dettato previgente al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, con contratto in scadenza nel biennio 2025-2026;
- CONSIDERATO che con il Piano straordinario sopra citato sono state assegnate all’Ateneo 12 posizioni di RTT complessive, di cui 5 riservate a RTDA reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR;
- VISTA la Circolare Ministero dell’Università e della Ricerca n. 313 del 14.04.2026 recante chiarimenti in merito al sopra citato piano straordinario;
- ATTESO CHE, ai sensi del citato Decreto Ministeriale n. 193/2026, le procedure in oggetto devono essere espletate entro il 31.12.2026 con presa di servizio dei vincitori entro e non oltre il 31.03.2027;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2025, relativa all’adozione del Piano Triennale del Personale 2026/2028, come aggiornata in data 27.03.2026 al fine di recepire il contingente di cui al richiamato Piano straordinario;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale del 08.04.2026 del che ha richiesto l’attivazione di una



procedura di selezione per il reclutamento di un Ricercatore tempo determinato in Tenure Track, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, così come modificato dalla Legge n. 79/2022, in regime di impegno pieno, per il gruppo scientifico disciplinare 10/ITAL-01 Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare ITAL-01/A Letteratura italiana, riservata ai ricercatori di tipo a), con contratto in scadenza nel 2025, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2026 con cui, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione del 21.04.2026, è stata approvata la proposta dipartimentale suindicata;

PRESO ATTO che la posizione richiesta risulta coperta finanziariamente nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo;

ACCERTATA la necessità e l'opportunità di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici per il reclutamento n. 1 Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, tenuto conto delle esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale;

D E C R E T A

Articolo 1 Indizione della procedura

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 (come modificato dalla Legge n. 79/2022), **riservata ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010** (testo previgente) **in scadenza nell'anno 2025, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR**, con le seguenti caratteristiche:

Codice concorso: 2026RTT34_10ITAL01_DIUM

Dipartimento: Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale

Gruppo scientifico disciplinare: 10/ITAL-01 Letteratura italiana

Profilo tramite indicazione del settore scientifico disciplinare: ITAL-01/A Letteratura italiana

Durata del contratto: sei anni

Regime di impegno: a tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore

Progetto di ricerca: Per una rilettura storico-critica della Scapigliatura: ideologie politiche, lingua e stile della poesia. Il progetto si propone di contribuire a un nuovo inquadramento storico-critico della Scapigliatura attraverso una profilatura linguistica, stilistica e metrica della sua produzione poetica. In particolare, dopo una ricostruzione mirata dei contesti ideologici della Scapigliatura durante il Risorgimento, si misurerà la ricerca di una nuova norma della lingua poetica italiana, nonché dei suoi moduli e



istituti tradizionali, rispetto alle indifferibili necessità espressive della modernità poetica nel lungo Ottocento.

Docente responsabile: Prof.ssa Silvia Contarini, professoressa ordinaria presso l'Università degli Studi di Udine, gruppo scientifico-disciplinare 10/ITAL-01 Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare ITAL-01/A Letteratura italiana.

Struttura sede dell'attività: Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) dell'Università degli Studi di Udine. Il ricercatore potrà eventualmente svolgere parte delle attività presso altre istituzioni, anche straniere, in base alle necessità del progetto.

Funzioni specifiche e obiettivi assegnati: Quale obiettivo di produttività scientifica del ricercatore si richiedono: la pubblicazione di monografie di elevata qualità scientifica, articoli in riviste scientifiche italiane o straniere di fascia A, e la partecipazione con relazione a convegni nazionali o internazionali di riconosciuta qualità scientifica e/o l'organizzazione di convegni e seminari relativi alla tematica di ricerca.

Attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti:

Al ricercatore saranno affidati i seguenti insegnamenti: Italianistica digitale (LM Italianistica, 30 ore, 6 cfu); Editoria per il contemporaneo, (LT Lettere, curriculum Editoria, 40 ore, 6 cfu). Totale: 70 ore. Oltre che nelle attività di didattica frontale e nei relativi esami di profitto, il ricercatore dovrà impegnarsi nell'assistenza agli studenti anche come relatore o correlatore di tesi di laurea.

Numero massimo pubblicazioni da presentare: 12

2. Tutti gli atti rilevanti per la procedura saranno pubblicati all'albo on-line dell'ateneo e avranno valore di notificazione a tutti gli effetti.

**Articolo 2
Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, **titolari di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A** (RTDa – ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, nel testo previgente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022) **in scadenza del corso dell'anno 2025, reclutati nell'ambito di progetti finanziati totalmente dal PNRR.**

Secondo quanto chiarito dalla Circolare MUR n. 313 del 14.04.2026 citata nelle premesse, si considerano "in scadenza" nel 2025 sia i contratti triennali di Ricercatore a tempo determinato di tipo A avviati nel 2022 (scadenza naturale del triennio nel corso del 2025) sia i contratti che hanno ottenuto proroghe biennali avviate nel corso del 2023 (scadenza del biennio nel corso del 2025). Non rilevano eventuali cessazioni anticipate di contratti con scadenza successiva.

In altri termini, qualora il Ricercatore a tempo determinato di tipo A, quale avesse già ottenuto una proroga del triennio naturale che era in scadenza nel corso del 2025 (contratto avviato nel corso del 2022), la proroga non impedisce l'accesso alla selezione. Si considerano reclutati su fondi PNRR solo gli RTDA totalmente finanziati su risorse relative a:



- Avvisi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR (DD n. 104/2022 e DD n. 1409/2022)
- Avviso Giovani Ricercatori 2022 (DD n. 247/2022)
- Avvisi Giovani Ricercatori 2024 (DD n. 201/2024 e DD n. 47/2025)
- Avviso Partenariati Estesi (DD n. 341/2022)
- Avviso Centri Nazionali (DD n. 3138/2021)
- Avviso Ecosistemi dell'innovazione (DD n. 3277/2021)
- Avviso Infrastrutture di ricerca (DD n. 3264/2021)
- Avviso Infrastrutture tecnologiche e di innovazione (DD n. 3265/2021)

2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

3. Nel caso di dottorato conseguito all'estero, il candidato deve possedere, in alternativa: -decreto di riconoscimento accademico del titolo estero (cd. equipollenza), rilasciato da un Ateneo italiano ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980. I candidati, se già in possesso, devono allegare il decreto di riconoscimento accademico del titolo estero, alla domanda di partecipazione alla selezione. Qualora i candidati non ne siano ancora in possesso, devono avanzare richiesta di riconoscimento del titolo ad un Ateneo italiano, ai sensi dell'art. 38, comma 3.2 del D.Lgs. n. 165/2001, e allegare la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza, alla domanda di partecipazione, **pena l'esclusione dalla procedura di selezione.** L'Università degli Studi di Udine provvede al rilascio dell'equipollenza solo per i titoli di dottorato comparabili con quelli attivi presso l'Ateneo stesso; per i dottorati non attivi a Udine, i candidati dovranno rivolgersi a un altro Ateneo.

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile consultare la pagina web di Ateneo: <https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca/riconoscimento-dottorati-di-ricerca-conseguiti-allestero>

ovvero

-provvedimento di riconoscimento non accademico del titolo estero (cd. equivalenza) ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 206/2007, modificato con D.lgs. 15/2016 (per titoli UE) e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE). La relativa istanza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), seguendo le istruzioni indicate alla pagina Web:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1>

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, si informa che il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. I candidati devono allegare la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza, alla domanda di partecipazione, **pena l'esclusione dalla procedura di selezione.** I candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del provvedimento definitivo di equipollenza o equivalenza sono



ammessi alla selezione con riserva. La documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento del titolo straniero dovrà comunque essere prodotta all'Amministrazione, a pena di decadenza dal diritto all'assunzione, al momento della stipula del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del CIMEA: <https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli>

4. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione coloro che alla data di scadenza del bando:

- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
- abbiano riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Ateneo che ha indetto il bando, l'applicazione della decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, ovvero la destituzione;
- abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto (<https://www.uniud.it/it/cercapersone?afferenza=107424>), ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/composizione_organi/?organo=Consiglio%20di%20amministrazione%20);
- siano già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 79/2022 (RTT);
- abbiano usufruito di rapporti di cui all'art. 22, 22-bis, 22-ter e di contratti di cui all'art. 24 (RTT) della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi.

5. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti richiesti; l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della discussione, l'esclusione dalla selezione. L'esclusione dalla procedura è disposta con Decreto motivato del Rettore e notificata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso in fase di candidatura.

6. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.

Articolo 3

Domanda di ammissione – modalità e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, **a pena di esclusione, esclusivamente** utilizzando l'apposita procedura telematica, disponibile all'indirizzo web: <https://pica.cineca.it/uniud>. **Non sono ammesse**



altre modalità di invio della domanda o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale**. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile non festivo.

3. All'applicazione è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università di Udine oppure tramite CIE; in alternativa, l'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda, allegando tutti i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Entro la scadenza del termine di presentazione della domanda la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza", consentendone la modifica e/o l'integrazione. Entro il suddetto termine la domanda di ammissione alla procedura deve essere compilata in maniera definitiva e la data di presentazione telematica sarà certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Una volta presentata la domanda e ricevuta l'e-mail di conferma, il candidato non potrà più accedere a tale domanda per modificarla, ma potrà solo ritirarla utilizzando il tasto Ritira/Withdraw nella pagina iniziale (cruscotto). Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda. Allo scadere del termine per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda telematica.

In caso di **accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE)** non verrà richiesta la firma della domanda e sarà sufficiente cliccare sul tasto "Presenta/Submit".

Diversamente dai casi sopra descritti, la presentazione della domanda di ammissione deve essere perfezionata e conclusa secondo le modalità descritte nella procedura online:

-firmare digitalmente il documento sul proprio personal computer: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) o software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso;

-firmare il documento sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

-in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate è possibile firmare il documento manualmente: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

4. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi



comunicazione relativa alla procedura. Il candidato deve obbligatoriamente effettuare il versamento di € 20,00, a titolo di parziale ristoro delle spese concorsuali, selezionando la modalità PagoPA contenuta nella domanda.

Il candidato che risiede all'estero privo di conto corrente in Italia può selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico bancario ed eseguire il versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli Studi di Udine presso INTESA SANPAOLO, Via del Monte 1, Udine, IBAN IT59A0306912344100000046097, BIC/SWIFT BCITITMM indicando la causale: "Contributo selezione - Codice concorso ...". La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda.

5. Il servizio potrebbe subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Per le segnalazioni di problemi esclusivamente tecnici contattare direttamente il supporto tecnico presente nella home page di Pica in fondo alla pagina una volta selezionata l'Università di interesse <https://pica.cineca.it/uniud>. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio Concorsi del Personale Accademico (0432-556429; 0432-556322; 0432-556308), e-mail concorsidoc@uniud.it.

6. Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o PEC (scelta consigliata). Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Concorsi del Personale Accademico a mezzo PEC amce@postacert.uniud.it, e-mail concorsidoc@uniud.it. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Il candidato, deve, obbligatoriamente, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti penali in corso;
- 4) se cittadino italiano: il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 5) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985);
- 6) di non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego presso una pubblica amministrazione;
- 7) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o PEC;
- 8) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero



- con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 9) di non essere già assunti presso atenei italiani a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - 10) di non avere già usufruito, per almeno un triennio, di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - 11) di non avere fruito di rapporti di cui all'art. 22, 22-bis, 22-ter e di contratti di cui all'art. 24 (RTT) della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi.
 - 12) di essere stato, o meno, per almeno un anno, titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) ovvero titolare, per almeno tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - 13) di aver frequentato o meno, per almeno trentasei mesi anche cumulativi, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Udine;
 - 14) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2 del presente bando;
 - 15) di essere consapevole che per i candidati stranieri sarà accertata la conoscenza della lingua italiana;
 - 16) di avere preso visione delle incompatibilità previste dall'art. 14 del presente bando di selezione;
 - 17) l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in relazione a disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992;
 - 18) di essere consapevoli che le comunicazioni ai candidati avverranno, se non disposto diversamente, tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale;
 - 19) di essere consapevole che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso [...] è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia [...]", secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
 - 20) di essere consapevole che "[...] qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Concorsi del Personale Accademico.

8. I candidati devono, altresì, allegare alla domanda presentata nella piattaforma informatica:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- b) curriculum vitae, firmato e datato, (redatto in lingua italiana o in lingua inglese) da cui risulti puntualmente l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e, se prevista, l'attività assistenziale, e completo di tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
- c) copia del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della data



- di entrata in vigore della Legge n. 79/2022) in scadenza nell'anno 2025 e di eventuale proroga;
- d) elenco numerato delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite di cui all'art. 1 del presente bando). La numerazione dell'elenco deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni allegate nella piattaforma informatica, nel rispetto del numero massimo se previsto dall'art. 1. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte (da intendersi come mancato o parziale caricamento del pdf) non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice;
 - e) pubblicazioni scientifiche allegate ai fini della selezione (nel limite di cui all'articolo 1 del presente bando), di cui al precedente elenco;
 - f) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute;
 - g) documenti e titoli ulteriori che il candidato ritenga utile allegare ai fini della selezione;
 - h) in caso di dottorato di ricerca conseguito all'estero, il decreto di equipollenza al titolo italiano per coloro che già lo possiedono, oppure copia della domanda di riconoscimento accademico richiesta ad un Ateneo, o copia della richiesta di equivalenza inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 2 del bando;
 - i) eventuale certificazione medica per il godimento dei benefici di cui alla Legge 104/1992 (*necessità di ausilio*);
 - j) ricevuta di pagamento di € 20,00 (se effettuato tramite bonifico bancario).

9. È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando. Non è consentito presentare gli allegati alla domanda sotto forma di link a file residenti su servizi di "storage/file sharing on-line" o pagine web.

10. Gli atti e i documenti formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei propri titoli:

- indicandoli nel curriculum vitae, dichiarando che tutti i fatti e gli stati indicati sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

- allegando i documenti in formato PDF, dichiarando la conformità all'originale.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia gli stati, le qualità personali e i fatti possono essere documentate



mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

11. L'Amministrazione non terrà conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo. **Non è ammessa** alcuna integrazione documentale fuori termine.

Articolo 4 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è individuata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track, disponibile al seguente link:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/regolamenti/personale/personale-docente/regolamento-rtt/regolamento-per-i-ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt>

2. Del Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice sarà data pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo, disponibile al seguente link:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt>

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di rikusazione per incompatibilità dei commissari. L'istanza di rikusazione, debitamente firmata e datata, potrà essere trasmessa all'Ufficio Concorsi del Personale Accademico, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo concorsidoc@uniud.it, a mezzo PEC amce@uniud.it, utilizzando il modulo disponibile al seguente link: <https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/info-docenti-ricercatori/modulistica>

Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di rikusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.



Articolo 5

Rinuncia del candidato alla procedura

Nel caso in cui il candidato intenda rinunciare a partecipare alla procedura selettiva dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda dovrà compilare il modulo reperibile nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/info-docenti-ricercatori/modulistica>. Il modulo dovrà essere firmato con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale ed accompagnato da documento di riconoscimento e tempestivamente trasmesso tramite e-mail all'indirizzo concorsidoc@uniud.it o tramite PEC all'indirizzo amce@postacert.uniud.it

Articolo 6

Svolgimento della selezione

1. La procedura di valutazione si svolge in due fasi:

Fase 1: Valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica;

Fase 2: Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (colloquio).

2. Valutazione preliminare. La Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione. Tale valutazione si esprime attraverso un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica complessiva, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25 maggio 2011, n. 243. I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono pubblicati sull'Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo, nella sezione riservata alle procedure selettive di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt>. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La data e l'ora della discussione e l'elenco degli ammessi saranno pubblicati non meno di venti giorni prima dello svolgimento della stessa all'Albo online di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt> Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione. Il candidato è tenuto ad informarsi consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

3. Colloquio. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. La discussione si svolgerà in lingua italiana e non è oggetto di punteggio, ma è funzionale alla valutazione complessiva del candidato. Contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione accerterà la conoscenza della lingua straniera, se richiesta, e l'adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati stranieri.

La discussione si svolgerà in forma pubblica, in modalità telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video nel rispetto delle disposizioni previste dalle Linee guida di Ateneo adottate con Decreto Rettorale n. 344 del 11.04.2022 e reperibili sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo:



https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/info-docenti-ricercatori/linee_guida

Alla discussione i candidati si presentano muniti di valido documento di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. La mancata presentazione dei candidati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla selezione. L'Università degli Studi di Udine declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento della discussione pubblica in videoconferenza.

4. Al termine delle due fasi, la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione effettuata nonché sulla base dei punteggi attribuiti, formula la graduatoria di merito ed individua il vincitore della selezione.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 ed è così ripartito:

- titoli e curriculum 50 punti
- pubblicazioni 50 punti

Il giudizio finale è considerato positivo se i candidati conseguono una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

Articolo 7 Valutazione dei titoli e del curriculum

1. Ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 243/2011, la Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, valuta il curriculum e i seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato, nonché alla congruenza di ciascun titolo con il SSD oggetto del bando.



Articolo 8
Valutazione della produzione scientifica

- 1.** Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 243/2011, la Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti interdipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
- 2.** Ciascuna pubblicazione non può avere una dimensione superiore a 30MB. Qualora la singola pubblicazione da allegare avesse dimensioni maggiori di 30MB contattare l'ufficio all'indirizzo concorsidoc@uniud.it
Le pubblicazioni che non risultino inviate con la domanda di partecipazione con le modalità e nel termine di scadenza del presente bando non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
- 3.** Verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura sulla piattaforma PICA. In particolare saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda, mentre non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alla domanda.
- 4.** Il candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di 12 come previsto all'articolo 1 del presente bando, dichiarando che la copia è conforme all'originale. Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell' "Elenco delle pubblicazioni presentate" dal candidato. Nel caso in cui il candidato non presenti tale elenco, in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in considerazione le più recenti come data di pubblicazione. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato, o titolo equipollente, è da considerare una pubblicazione e, quindi, se presentata, sarà conteggiata ai fini del raggiungimento del numero massimo di pubblicazioni consentito.
- 5.** Per le pubblicazioni edite in Italia, entro il 01.09.2006, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale n. 660 del 31.08.1945 e successivamente a tale data, dalla Legge n. 106 del 15.04.2004, e dal D.P.R. n. 252 del 03.05.2006. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o ISSN o altro equivalente.
- 6.** Le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate, da una traduzione in italiano o inglese certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in lingua inglese, nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione.



Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione delle pubblicazioni redatte in lingua diversa da quelle consentite che risultino prive della traduzione ufficiale.

7. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al presente articolo sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con il profilo indicato in art. 1, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

8. La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

9. La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore, utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente procedura.

Articolo 9 Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati agli stessi, dalla graduatoria di merito e dalla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

2. Il decreto di approvazione atti e la graduatoria di merito sono resi pubblici all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all'Albo online di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.



**Articolo 10
Proposta di chiamata**

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando, come previsto dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo, formula, entro 45 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La proposta di chiamata del Dipartimento viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.
2. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.
3. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del vincitore, per rinuncia o cessazione anticipata, il Dipartimento può proporre lo scorrimento della graduatoria degli eventuali idonei, compatibilmente con la copertura finanziaria disponibile.

**Articolo 11
Stipula del contratto e disciplina del rapporto di lavoro**

1. Il candidato, alla conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente articolo, viene invitato a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la direzione del Responsabile del progetto di ricerca. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del progetto di ricerca o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue. Lo svolgimento dell'attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal registro degli impegni didattici.
3. I diritti e i doveri del ricercatore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Udine. Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.
4. È previsto un periodo di prova di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte. Decorso tale periodo senza



che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il ricercatore si intende confermato in servizio.

5. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto medesimo. Il ricercatore può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine finale, dando all'Università preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente al trattamento economico rapportato al periodo di preavviso non dato. Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del Collegio di cui all'art. 10 della Legge n. 240 del 30.12.2010.

7. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal bando, si applicano al rapporto di lavoro, in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 12 Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è pari a € 47.070,00 corrispondente al 120% della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, salvo successivi adeguamenti.

Articolo 13 Documenti di rito

1. Durante la presa in servizio l'interessato, se cittadino italiano o di altro Stato della Unione europea, rilascia una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dalla quale risulti:

- a) il godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del bando;
- b) i carichi giudiziali pendenti alla data di scadenza del bando;
- c) la composizione del nucleo familiare;
- d) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, Enti locali, altre Amministrazioni pubbliche né enti privati o, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego.

2. Se non appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, il ricercatore deve presentare nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pena la decadenza al diritto alla nomina:

-il certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino.

Il certificato così rilasciato va legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero nonché, qualora redatto in lingua straniera, recare una traduzione in



lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Lo straniero, se soggiorna in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre al certificato anzidetto deve dichiarare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti in Italia.

Articolo 14

Regime di incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato stipulato con il ricercatore a tempo determinato non è cumulabile con:

- le borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui quest'ultima sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca, anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca, in Italia o all'estero;
- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- lo svolgimento di attività libero-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Il regime degli incarichi extraistituzionali e delle incompatibilità dei ricercatori è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, il Titolare del Trattamento è l'Università di Udine con sede in via Palladio 8, 33100 Udine (UD) contattabile anche al seguente indirizzo mail datipersonali@uniud.it. I dati sono raccolti per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione e dell'eventuale stipulazione e gestione del contratto di lavoro subordinato. In adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla Legge l'esito della selezione e i giudizi sono pubblici e, pertanto, i nominativi sono diffusi anche tramite il sito web del Titolare. Le informazioni sono comunicate, messe a disposizione o condivise ai sensi di Legge con le Amministrazioni Pubbliche competenti in relazione alla posizione giuridico-economica dell'interessato. In ogni momento l'interessato può richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (compatibilmente con gli obblighi di conservazione del Titolare) e la limitazione del trattamento o, con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. Può sempre proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati. Per maggiori informazioni consultare l'informativa estesa disponibile sul sito internet del Titolare, sezione privacy, raggiungibile al seguente link: <https://www.uniud.it/privacy> alla voce "Procedure selettive".

Articolo 16

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvia De Liddo – Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale accademico.



**Articolo 17
Pubblicità**

L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale. Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt> e all'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché dato avviso nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

**Articolo 18
Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibile, si applica il vigente "Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT)" dell'Università degli Studi di Udine, inoltre le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

I termini maschili utilizzati nel presente bando si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Il Rettore
prof. Angelo Montanari